



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio fallimenti e procedure concorsuali

Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Beatrice Ruperto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 49-1/2023 ruolo P.U. introdotto da

VALENTINA DE FEDELE C.F. DFDVNT78R66H501X, nata a Roma il 26/10/1978 e residente in Monterotondo (RM) Via Panaro n. 15

rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Russo, con l'ausilio della dott.ssa Anna Maria Arese, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli;

rilevato che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. CCII e che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

esaminata la relazione redatta dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott.ssa Anna Maria Arese nonché la documentazione allegata al ricorso;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Monterotondo;

richiamato il decreto di apertura della procedura del 17.7.2023, adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto, come attestato dall'OCC, la ricorrente non risulta intestataria di alcun bene immobile e non detiene partecipazioni societarie, risulta proprietaria unicamente di un'autovettura MERCEDES Classe A targata DN462VE immatricolata nel 2008 di modico valore, è titolare di un conto corrente Banco Posta n.1004764765 (con saldo attivo alla data del 30 giugno 2022 di € 140,37), di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 1.145 e nel contempo è gravata da obbligazioni assunte di valore pari ad euro € 180.115,35 (come analiticamente esposto alla p. 2 della relazione integrativa depositata in data 23.1.2024 dal Gestore);

rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dal figlio minore Lorenzo e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.050,00;



considerato che il piano prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di euro 27.493,49, secondo lo schema di cui alle pp. 2-3 del piano aggiornato del 23.1.2024, che si richiama integralmente, ipotizzando la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura del 16% e dei chirografari del 10% e con previsione, rispetto al credito ipotecario nei confronti della BARCLAYS Bank Ireland PLC, del rilascio di una liberatoria al termine del piano, anche nei confronti dell'ex coniuge coobbligato Silvio Moretti;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano ai creditori, come da ultimo aggiornato in data 23.1.2024;

rilevato che il solo creditore BARCLAYS Bank Ireland PLC ha presentato osservazioni (*"... prendo atto della comunicazione e si contesta quanto richiesto nel piano formulato nella parte in cui si chiede la liberatoria anche nei confronti del signor Moretti Silvio, in quanto l'apertura della procura in oggetto è stata richiesta solo dalla signora De Fedele"* cfr. pec allegata il 29.3.2024);

ritenuto che, circa la liberazione del coobbligato, appaiono fondate le osservazioni del creditore;

considerato difatti che, pur in mancanza di un espresso riferimento normativo, trova applicazione anche al caso di specie la regola dettata in tema di esdebitazione per cui *"Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso"* (art. 278, comma 6, CCII), prevista anche per il concordato preventivo (art. 117, comma 1, CCII), in quanto espressiva di un principio generale in materia concorsuale e non essendovi ragioni che giustificano la sua esclusione rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto pertanto che deve essere espunta dal piano la previsione della liberazione del coobbligato Silvio Moretti;

ritenuto, con riguardo alle percentuali di soddisfazione dei creditori e alle modalità dei pagamenti stabiliti nel piano, che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art 67, comma 1, CCII);

ritenuta, in conclusione, la fattibilità del piano ed escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, sicché sussistono i presupposti per l'omologazione;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da VALENTINA DE FEDELE C.F. DFDVNT78R66H501X nella stesura definitiva depositata il 23.1.2024, espunta la previsione relativa alla liberazione del coobbligato Silvio Moretti, e dichiara chiusa la procedura;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso;



dispone che l'OCC riferisca per iscritto al Giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione;
dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, sui beni della ricorrente per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;
ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

6.5.2024

Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto

